

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. COLETTA GIULIO E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)**

**2) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, DELL'A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)**

**3) RICORSO DELL'A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. BONADIES ENNIO, ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELL'A.S.D. OTTAVIA - NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)**

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n.1), 2) e 3) come sopra proposti rispettivamente dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), dal signor Bonadies Ennio e dall'A.S.D. Ottavia di Roma li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DELL’11.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 81 del 13.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena di Cesena (Rimini).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/SALERNITANA DEL 16.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 20.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KYRIAZIS GEORGIOS SEGUITO GARA SALERNITANA/CROTONE DEL 24.10.09** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 25.10.2009)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto della Salernitana Calcio 1919 di Salerno e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Kyriazis Georgios a 5 gare effettive.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 6 novembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete